

CV228 - B-RENT-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE

Provvedimento n. 30174

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2022;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte III, Titolo I del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTE le proprie decisioni del 4 novembre 2021, 18 gennaio 2022 e 29 marzo 2022 con le quali, ai sensi degli articoli 7, comma 3, e 23, commi 1 e 5, del Regolamento, sono state disposte proroghe del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. B-Rent S.r.l. (di seguito, "B-Rent", "Parte" o "professionista"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 3 del Codice del Consumo. B-Rent svolge attività di autonoleggio a breve termine senza conducente.

II. LA CLAUSOLA OGGETTO DI VALUTAZIONE

2. La clausola oggetto di istruttoria è contenuta nei "TERMINI E CONDIZIONI DI NOLEGGIO" (di seguito anche TCN) predisposti da B-Rent per l'attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e rinvenibili sul sito <https://www.b-rent.it/>.

3. Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il professionista e i consumatori, la clausola contenuta nell'articolo 8, comma 8 dei TCN, di seguito trascritta:

"ART. 8 (Responsabilità del cliente)

[...]

8. Il Cliente è inoltre responsabile delle conseguenze delle violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione dei veicoli in locazione. Tutte le sanzioni pecuniarie per violazioni irrogate a fronte di tali violazioni, nonché le spese di gestione inerenti alle stesse sono e restano a carico del Cliente. Quest'ultimo si impegna pertanto a pagare quanto dovuto a titolo di sanzione od onere di qualsiasi natura da esse derivante, manlevando, ovvero risarcendo il Locatore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta. A tal fine, il Locatore provvederà, ove possibile, a richiedere agli Enti emittenti la notifica al Cliente degli eventuali atti che gli fossero recapitati. Qualora la richiesta di notifica non fosse possibile, il Locatore provvederà direttamente al pagamento degli importi richiesti, come specificato nei verbali di infrazione, con successivo addebito in capo al Cliente a titolo di risarcimento del danno subito. In ogni caso, per ogni atto che venga recapitato al Locatore, lo stesso avrà diritto di addebitare al Cliente le spese amministrative di gestione pratica per un importo pari ad € 50, 00 (iva inclusa).

[...]"

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

a) L'iter del procedimento

4. Sulla base delle segnalazioni pervenute e delle informazioni acquisite¹ ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 bis del Codice del Consumo, in data 2 luglio 2021 è stato avviato il procedimento CV228 nei confronti di B-Rent S.r.l.

5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato rappresentato a B-Rent che la clausola inserita nei Termini e Condizioni di Noleggio – trascritta al punto II del presente provvedimento - avrebbe potuto essere vessatoria ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del Codice del Consumo.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto a B-Rent di fornire l'indicazione di elementi di prova idonei a superare la presunzione di vessatorietà di cui all'articolo 33 del Codice del Consumo.

7. Informata l'Autorità nella sua adunanza del 20 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del Regolamento, in pari data è stata disposta la consultazione di cui all'articolo 37 bis, comma 1, del Codice del Consumo, tramite la pubblicazione per 30 giorni, sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it), di un comunicato e della clausola

¹ [Cfr. segnalazione prot. n. 36003 del 30/4/2020 e risposta alla richiesta di informazioni di B-Rent pervenuta con comunicazione prot. n. 33339 del 30/3/2021.]

contrattuale oggetto di contestazione. Nell'ambito della consultazione, in data 23 agosto 2021 sono pervenute le osservazioni da parte dell'associazione di consumatori Codacons².

8. La Parte ha presentato una prima memoria difensiva in data 19 luglio 2021, contestualmente alle informazioni richieste con la comunicazione di avvio del procedimento.

9. Nella sua adunanza del 4 novembre 2021, l'Autorità ha disposto la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie, in considerazione della necessità di esaminare le risultanze in atti ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del procedimento nonché di garantire alla Società un adeguato diritto alla difesa. Il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato, nell'adunanza del 18 gennaio 2022, di ulteriori sessanta giorni, anche alla luce della modifica al Codice della Strada intervenuta con Legge 9 novembre 2021, n. 156. Con decisione del 29 marzo 2022 è stata deliberata un'ulteriore proroga di cinquantotto giorni del termine di conclusione del procedimento, in considerazione della necessità di assicurare alla Parte il pieno esercizio del diritto di difesa e un adeguato contraddittorio in ragione della conclusione della fase istruttoria. Il professionista ha ricevuto la comunicazione delle predette decisioni di proroga in data, rispettivamente, 5 novembre 2021, 20 gennaio 2022 e 29 marzo 2022.

10. In data 30 marzo 2022 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

11. In data 19 aprile 2022 è pervenuta la memoria difensiva finale di B-Rent.

b) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell'Autorità

12. Nell'ambito della consultazione di cui all'articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, il 23 agosto 2021 è pervenuto il contributo da parte del Codacons volto ad illustrare i profili di vessatorietà dallo stesso riscontrati rispetto alla clausola oggetto di istruttoria. In particolare, il Codacons ha sostenuto la vessatorietà della clausola in esame in base alle disposizioni del Codice del Consumo richiamate dall'Autorità, affermando altresì che la medesima clausola introdurrebbe una penale gravosa per l'utente, oltre che ingiustificata, ed in quanto tale sarebbe vessatoria ai sensi dell'art 33, comma 2, lett. f), del Codice del consumo.

c) Le recenti modifiche normative

13. Il quadro normativo di riferimento nel settore dell'autonoleggio senza conducente è stato di recente sostanzialmente innovato dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "*disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*" (c.d. "*DL Infrastrutture*"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n. 267, ed entrata in vigore a decorrere dal 10 novembre 2021, che ha modificato diversi articoli del Codice della Strada (di seguito CDS). In particolare, per quanto di interesse ai fini del presente provvedimento, è stato modificato l'articolo 196 CDS (derubricato "*Principio di solidarietà*") introducendo l'espressa previsione ai sensi della quale, nei casi di noleggio senza conducente (di cui all'articolo 84 CDS), "*il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione*".

14. Pertanto, sulla base della modifica normativa intervenuta nel corso del procedimento istruttorio, la responsabilità solidale passiva delle imprese di autonoleggio rispetto alle infrazioni del CDS è stata espressamente esclusa dalla previsione normativa che pone l'obbligo di pagamento delle sanzioni relative a infrazioni commesse durante il periodo di noleggio esclusivamente a carico dei clienti.

d) Le argomentazioni svolte da B-Rent nel corso del procedimento

15. B-Rent ha sostenuto, in via preliminare, che nella comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria sarebbe stata ipotizzata "*una causale diversa rispetto a quella contenuta nella precedente comunicazione di avvio*" e, pertanto, sussisterebbe un'asserita "*palese quanto illegittima modifica della causa petendi della contestazione dell'addebito*". In particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento, la *causa petendi* sarebbe costituita "*dalla natura dell'attività di gestione delle infrazioni, ritenuta accessoria al contratto di noleggio, per cui sarebbe ingiustificato l'aggravio dei relativi costi*"; nella comunicazione di conclusione del termine di chiusura della fase istruttoria la *causa petendi*, sempre secondo B-Rent, sarebbe invece costituita "*dal contenuto stesso dell'attività di gestione, che non giustificerebbe i costi che sarebbero addebitati da B-RENT ai clienti*"³.

16. Di conseguenza, quest'ultima comunicazione, a giudizio di B-Rent, costituirebbe una comunicazione di avvio di un nuovo procedimento istruttorio rispetto al quale lo stesso professionista ritiene di non essere stato in grado di esercitare appieno il proprio diritto di difesa e di contraddittorio, da cui ne deriverebbe la nullità del procedimento stesso, fatta salva l'ipotesi della nuova decorrenza dei termini procedurali, vale a dire del termine iniziale di 30 giorni per presentare memorie e documenti a seguito dell'asserito avvio di un nuovo procedimento e dell'ulteriore nuovo termine di 20 giorni (come indicato nella comunicazione del termine di chiusura della fase istruttoria).

² [Cfr. comunicazione prot. n. 66790 del 23/8/2021.]

³ [Cfr. memoria prot. n. 35340 del 19/4/2022 (enfasi in originale).]

17. In subordine, entrando nel merito delle contestazioni formulate, secondo B-Rent, nel caso di specie, non ricorrerebbero i presupposti su cui si fonda la presunzione di vessatorietà della clausola in esame. A detta del professionista, infatti, la gestione amministrativa delle sanzioni amministrative non rientrerebbe nell'oggetto del contratto di noleggio e, comunque, non potrebbe considerarsi connessa allo stesso in quanto le infrazioni al Codice della Strada da parte dei clienti consumatori costituiscono un fatto illecito⁴.

18. Inoltre, ad avviso del professionista, la clausola in esame non costituirebbe una penale o altro equivalente ma "solo un costo del servizio, che B-RENT materialmente sopporta"⁵, come dimostrerebbe l'articolo 3, comma 5, del TCN in base al quale il professionista è autorizzato ad addebitare gli importi ai consumatori esclusivamente per "eventuali spese e danni che dovessero essere riscontrate dopo la consegna del veicolo". Tale addebito sarebbe in ogni caso preceduto da una presunta corretta informazione fornita ai consumatori contestualmente alla comunicazione dell'infrazione, in modo da consentire agli stessi di svolgere eventuali contestazioni che, tuttavia, si rivelerebbero spesso strumentali in quanto asseritamente finalizzate a bloccare l'addebito.

19. Sulla base di quanto rappresentato da B-Rent, l'attività di gestione delle sanzioni amministrative non si tradurrebbe nel solo invio della mera comunicazione all'ente accertatore del nominativo del conducente ma sarebbe "ben più complessa" ed onerosa di quella descritta nella comunicazione di avvio del procedimento istruttorio e, pertanto, "destinata ad incidere significativamente sui suoi costi di gestione", anche in ragione della circostanza che parte della flotta di veicoli destinati al noleggio non sarebbe proprietà di B-Rent ma di altre società, secondo la formula c.d. "rent to rent", che renderebbe ancora più complessa ed onerosa la gestione delle comunicazioni, peraltro affidata ad una società terza⁶.

20. A tal proposito, B-Rent ha altresì affermato che "l'attività più onerosa sia in termini di costi che di danno concretamente subito" sarebbe "quella della gestione delle cartelle esattoriali, nel caso purtroppo frequente in cui i clienti non paghino la sanzione irrogata per l'infrazione, per cui B-Rent, per il vincolo della solidarietà, è costretta a pagare in loro vece"⁷. Con riferimento a tale affermazione, tuttavia, lo stesso professionista ha successivamente precisato che la gestione delle cartelle esattoriali costituirebbe "un di più" che andrebbe a completare "il quadro del peso economico sopportato da B-Rent per le infrazioni commesse dai suoi clienti, senza però contribuire a determinare l'importo delle spese di gestione forfetariamente determinate", sostenendo al contempo di non aver mai affermato che l'addebito previsto nella clausola in esame rispondeva all'esclusiva finalità di ristorarlo per l'ipotesi di mancato pagamento delle sanzioni da parte dei clienti in quanto tale addebito sarebbe stato giustificato dalla "principale necessità di coprire i costi fissi" che sarebbero addebitati "**esclusivamente agli autori delle infrazioni**"⁸.

21. A dire di B-Rent, infatti, l'addebito delle spese amministrative di gestione pratica per un importo pari a € 50,00 (IVA inclusa) previsto nei propri TCN, come asseritamente dimostrato dalla documentazione prodotta in atti, sarebbe "inidoneo a coprire i costi sopportati da B-RENT per l'attività alla quale è tenuta in conseguenza degli illeciti commessi dagli utilizzatori" e, pertanto, non potrebbe essere considerato "manifestamente eccessivo" per il cliente consumatore, con l'ulteriore conseguenza che la relativa clausola non configurerebbe alcun "significativo squilibrio" ai danni dello stesso consumatore⁹.

22. In merito alla novella riforma del Codice della Strada del 2021, con particolare riferimento al principio di solidarietà passiva, B-Rent ha sostenuto anzitutto che la stessa non sia rilevante in quanto successiva al triennio 2018/2020 cui farebbe riferimento la contestazione dell'Autorità. Inoltre, anche a seguito di tale novella legislativa, il professionista sarebbe comunque chiamato a svolgere attività di comunicazione agli enti accertatori e, pertanto, il relativo addebito sarebbe valido ed efficace, "potendosi discutere, in relazione alla nuova normativa, solo della sua entità, quindi di una sua riduzione, non certamente della sua totale eliminazione"¹⁰.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

23. Le valutazioni che seguono hanno ad oggetto la clausola indicata al punto II del presente provvedimento che è connotata da profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo.

24. Occorre, in limine, evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea¹¹, il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole vessatorie istituito dalla direttiva 93/13/CEE,

⁴ [Cfr. memoria prot. n. 60130 del 19/7/2021. Secondo B-Rent, la riprova della estraneità della predetta attività alla causa del contratto di noleggio sarebbe offerta dal punto 6 del medesimo art. 8, che espressamente esclude dal canone di locazione "tutti i danni cagionati dalla violazione delle disposizioni in materia uso veicolo previsti nel precedente art. 6", nel quale rientrerebbe proprio il rispetto delle norme del CDS, quindi anche i costi che il locatore deve sopportare per tale violazione.]

⁵ [Cfr. memoria prot. n. 35340 del 19/4/2022.]

⁶ [Cfr. memoria prot. n. 60130 del 19/7/2022. In tal senso, cfr. anche memoria prot. n. 35340 del 19/4/2022.]

⁷ [Cfr. memoria prot. n. 60130 del 19/7/2022.]

⁸ [In tal senso, cfr. memoria prot. n. 35340 del 19/4/2022 (enfasi in originale).]

⁹ [Cfr. memoria prot. n. 60130 del 19/7/2022. In tal senso, cfr. anche memoria prot. n. 35340 del 19/4/2022.]

¹⁰ [Si veda la memoria prot. n. 35340 del 19/4/2022.]

¹¹ [Cfr., ex multis, le sentenze della Corte di Giustizia del 4 giugno 2020, causa C 495/19 e dell'11 marzo 2020, causa C-511/17.]

recepita negli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione. Nella sua costante giurisprudenza, la Corte ha sottolineato la natura e l'importanza dell'interesse pubblico alla tutela dei consumatori, proprio in ragione di siffatta posizione di inferiorità, che li induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse.

25. Con riferimento alle eccezioni procedurali, occorre anzitutto precisare che, diversamente da quanto sostenuto da B-Rent, nella comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria non sono stati ipotizzati profili di possibile vessatorietà ulteriori e/o diversi rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento e, pertanto, non sussiste alcuna variazione della *causa petendi*, atteso che le contestazioni formulate in entrambe le predette comunicazioni sono fondate sulle medesime disposizioni del Codice del Consumo. Tanto è vero che il professionista, dopo aver ricevuto la comunicazione del termine di chiusura della fase istruttoria, nel quale è stato concesso un ampio termine di venti giorni (ben più esteso di quello indicato all'articolo 16, comma 1, e richiamato dall'articolo 23 del Regolamento, per la presentazione di memorie conclusive e documenti), non ha presentato alcuna istanza di proroga del predetto termine infra-procedimentale né ha altrimenti manifestato la necessità di disporre di un ulteriore periodo di tempo per l'esercizio del proprio diritto di difesa, a dimostrazione del fatto che la *causa petendi* era ben conosciuta e che l'eccezione in esame risulta meramente strumentale.

26. Si osserva in proposito come la finalità della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria sia invero quella di completare la descrizione delle risultanze istruttorie e di definire il quadro degli elementi probatori acquisiti nel corso del procedimento anche in contraddittorio con la parte - che necessariamente non coincidono con gli elementi sui quali si fonda l'avvio dell'istruttoria - allo scopo precipuo di consentire al professionista l'effettivo esercizio del diritto di difesa a fronte della delimitazione dell'imputazione da parte degli Uffici e della precisazione delle contestazioni. Pertanto, le contestazioni relative all'asserita instaurazione di un nuovo procedimento istruttorio e alla conseguente pretesa nullità del procedimento *de quo* precedentemente avviato si palesano manifestamente infondate.

27. Di seguito si procede alla valutazione dei profili di vessatorietà riscontrati in relazione alla clausola contrattuale oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, la clausola descritta al precedente punto II del presente provvedimento risulta vessatoria ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lett. f) del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati permangono anche sulla base della lettura e dell'interpretazione della clausola alla luce del contesto complessivo dell'intero contratto per adesione in cui è inserita (articolo 34 del Codice del Consumo), in quanto la stessa risulta idonea a "*imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo*" (articolo 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo).

28. Infatti, nello specifico caso di violazione alle norme di legge connesse alla circolazione dei veicoli in locazione, accertata e notificata al professionista dall'ente competente, la clausola in esame, contenuta nell'articolo 8.8 TCN, prevede l'obbligo a carico del consumatore di pagare un importo pari a € 50,00 (IVA inclusa) per ciascuna pratica, distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, che il professionista può acquisire autonomamente in virtù di una pre-autorizzazione¹², a titolo di penale o altro titolo equivalente, in aggiunta al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o alle altre somme dovute in relazione alla pretesa violazione delle norme connesse alla circolazione dei veicoli.

29. Siffatta clausola risulta ingiustificata, oltre che di importo manifestamente eccessivo, a fronte dell'attività gestionale che il professionista è tenuto a svolgere, in qualità di proprietario dell'autoveicolo noleggiato o di gestore del servizio di autonoleggio senza conducente su veicoli di proprietà di soggetti terzi, a seguito della notifica di un'infrazione relativa alla circolazione del veicolo, che si sostanzia in concreto: (i) nella mera comunicazione, all'ente accertatore che ha comminato sanzioni/oneri per violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione dei veicoli in locazione, dei dati anagrafici e identificativi del cliente che aveva noleggiato il veicolo nel periodo cui si riferisce la contestazione, al fine di consentire la corretta notifica della sanzione o del pagamento; (ii) nella successiva informativa al cliente della notifica ricevuta e della comunicazione effettuata all'ente accertatore.

30. In considerazione della natura dell'attività svolta dal professionista per la gestione di una pratica connessa alla notifica di sanzioni/oneri per violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione dei veicoli in locazione, la previsione di un importo di € 50,00 (IVA inclusa) a carico del cliente consumatore, che si aggiunge al pagamento del costo del noleggio e anche della sanzione/onere, risulta dunque ingiustificata e manifestamente sproporzionata nell'ammontare, in quanto non trova adeguata corrispondenza, oltre che rispetto (i) alla tipologia di atti che il professionista è chiamato a porre in essere, anche in relazione (ii) al costo giornaliero del noleggio (soprattutto con

¹² [Cfr. art. 3, comma 5, TCN, che prevede: "5. Al momento della prenotazione o al momento della sottoscrizione del Contratto il Cliente si impegna a presentare la propria carta di credito al Locatore il quale prenderà nota del numero e della scadenza ed effettuerà il relativo addebito a titolo di deposito secondo i criteri stabiliti nel Tariffario B-Rent. Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, autorizza altresì il Locatore ad addebitare sulla carta di credito presentata gli importi corrispondenti ai canoni di noleggio integralmente considerati (es: km eccedenti, giorni extra, ecc.), ai danni riscontrati alla riconsegna, alle franchigie ed alle eventuali spese e danni che dovessero essere riscontrate dopo la riconsegna del Veicolo (es.: ammaccatura non rilevata perché la riconsegna è stata effettuata di sera, spese di gestione, multe, pedaggi autostradali, ecc.)."]

riferimento ai veicoli di fascia più bassa, normalmente più richiesti sul mercato) ed (iii) all'entità stessa degli importi che il consumatore è tenuto a pagare per la presunta infrazione (ad esempio nei casi di sosta vietata, di mancato pagamento di parcheggi o pedaggi per brevi tratte autostradali, etc., l'importo della prevista penale può persino superare l'ammontare della sanzione o del pagamento). Di conseguenza, la clausola contrattuale in esame determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio, attraverso l'applicazione di una penale di importo palesemente eccessivo, che il professionista impone - e, peraltro, può addebitare sulla carta di credito del cliente in ragione della specifica autorizzazione data al momento del noleggio - sfruttando la propria posizione di maggior forza contrattuale.

31. A tal proposito, dalle risultanze istruttorie non sono emersi elementi pienamente sufficienti per superare la presunzione legale di vessatorietà. Anzi, l'argomentazione del professionista secondo cui l'importo previsto dalla clausola in oggetto (contenuta nell'articolo 8.8 dei TCN) non costituirebbe una penale o altro equivalente ma "solo un costo del servizio, che B-RENT materialmente sopporta" risulta contraddetta proprio dalla previsione di cui all'articolo 3, comma 5, dei TCN - espressamente richiamato dalla stessa B-Rent - nella misura in cui tale ultima disposizione contrattuale autorizza il professionista all'addebito sulla carta di credito dei clienti solo degli importi connessi, oltre che al noleggio, a "eventuali spese e danni che dovessero essere riscontrate dopo la riconsegna del veicolo (es.: ammaccatura non rilevata perché la riconsegna è stata effettuata di sera, spese di gestione, multe, pedaggi autostradali, ecc.)". Tale formulazione lascia chiaramente trasparire la funzione di ristoro/indennizzo per eventuali danni e spese della clausola penale oggetto di valutazione.

32. Vale a tale riguardo evidenziare che la clausola penale, come noto, risponde alla funzione tipica di assicurare ai contraenti una liquidazione anticipata (parziale, laddove espressamente previsto), di importo predeterminato, degli eventuali danni subiti dal contraente in favore del quale viene prevista. Pertanto, a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato dal professionista ("spese amministrative di gestione pratica"), non v'è dubbio che, nel caso di specie, la previsione di cui all'articolo 8.8 TCN costituisca una clausola penale applicabile a carico del cliente in caso di notifica di violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione dei veicoli in locazione.

33. Inoltre, la motivazione addotta da B-Rent, secondo cui l'attività svolta non si tradurrebbe in una mera comunicazione all'ente accertatore del nominativo del conducente ma sarebbe "ben più complessa" ed onerosa, così come l'argomentazione, riportata nella memoria finale, secondo cui l'addebito previsto dalla clausola contestata sarebbe giustificato dalla "principale necessità di coprire i costi fissi" addebitati "**esclusivamente agli autori delle infrazioni**"¹³, risultano in evidente contraddizione con quanto precedentemente dichiarato al riguardo dal medesimo professionista nella memoria inviata nel mese di luglio 2021, in cui ha affermato che "**l'attività più onerosa sia in termini di costi che di danno concretamente subito**" è "quella della gestione delle cartelle esattoriali, nel caso purtroppo frequente in cui i clienti non paghino la sanzione irrogata per l'infrazione, per cui B-Rent, per il vincolo della solidarietà, è costretta a pagare in loro vece"¹⁴.

34. E proprio con riferimento all'attività considerata da B-Rent più onerosa sia in termini di costi di gestione che di potenziali danni subiti a seguito dell'eventuale mancato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dei clienti ed alla conseguente possibilità di vedersi addebitare tali sanzioni in forza della responsabilità solidale passiva, l'affermazione del professionista secondo cui l'importo della penale sarebbe adeguato e non manifestamente eccessivo, in quanto asseritamente insufficiente a coprire tutti i pretesi costi, oltre a non trovare pieno riscontro nelle risultanze istruttorie, risulta del tutto priva di pregio e inidonea a scalfire la natura vessatoria della clausola contrattuale in esame. In tal senso, infatti, l'applicazione di un importo di € 50,00 per ciascuna pratica - che peraltro potrebbe essere addebitata a prescindere dall'effettivo pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e può ben superare l'entità della sanzione stessa - non si limita a ristorare il professionista da un danno effettivo cagionato dal cliente ma attribuisce a B-Rent vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, nella misura in cui pone a carico dei clienti responsabili di violazioni di norme connesse alla circolazione dei veicoli in locazione un costo connesso a un danno che non deriva dal rispettivo inadempimento contrattuale ma da un più generale e solo "eventuale" rischio di esposizione finanziaria del professionista, peraltro riconducibile a fatti imputabili a terzi, del tutto estranei al contratto, vale a dire la generalità indefinita dei clienti insolventi o non rintracciabili.

35. In ogni caso, l'illiceità della clausola oggetto di valutazione risulta corroborata dalla recente riforma normativa in relazione al Codice della Strada, in virtù della quale è stata espressamente esclusa la responsabilità in capo alle imprese di autonoleggio per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai consumatori clienti per le infrazioni accertate nel corso del rispettivo periodo di noleggio¹⁵, destituendo di ogni fondamento l'asserita finalità di compensazione del rischio finanziario correlato alla solidarietà passiva. Di conseguenza, a carico degli

¹³ [In tal senso, cfr. memoria prot. n. 35340 del 19/4/2022 (enfasi non aggiunta).]

¹⁴ [Cfr. memoria prot. n. 60130 del 19/7/2022 (enfasi aggiunta).]

¹⁵ [A tal proposito, l'associazione di categoria ANIASA - Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, nel comunicato stampa disponibile sul proprio sito web (alla pagina https://www.aniasa.it/aniasa/area-stampa/public/comunicati_stampa/4673) evidenzia che tale disposizione normativa "chiarisce una volta per tutte il tema del pagamento delle multe comminate ai clienti delle società di noleggio, responsabilizzandoli per le infrazioni al Codice della Strada commesse durante la durata del contratto". In questo modo - prosegue l'associazione - si pone fine a una "pratica sbagliata e pericolosa", ossia quella di rivalersi direttamente sulle imprese di autonoleggio per una riscossione più agevole e sicura delle contravvenzioni emesse.]

autonoleggiatori sussiste soltanto un mero onere di comunicazione, agli enti accertatori, delle generalità del cliente del servizio di noleggio, affinché il verbale possa essere correttamente notificato a quest'ultimo soggetto nella sua qualità di effettivo responsabile dell'infrazione oggetto di contestazione.

36. In conclusione, l'importo della prevista penale risulta manifestamente eccessivo in ragione delle suddette attività che il professionista è chiamato concretamente a svolgere nonché in considerazione del costo giornaliero del noleggio e del possibile ammontare delle sanzioni conseguenti alle violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione dei veicoli in locazione.

37. A tal proposito, infine, l'asserita irrilevanza della riforma del Codice della Strada del 2021 risulta parimenti contraddetta dalle precedenti affermazioni dello stesso professionista secondo cui, come sopra riportato, la gestione delle cartelle esattoriali a seguito del mancato pagamento delle sanzioni da parte dei clienti risultava essere l'attività più onerosa per B-Rent, in termini di costi e di potenziali danni, proprio alla luce della responsabilità solidale passiva. La rilevanza della novella legislativa nel caso di specie risulta peraltro confermata dalle stesse dichiarazioni del professionista, laddove ha manifestato la disponibilità a discutere di una eventuale riduzione dell'importo della penale.

RITENUTO che per la clausola oggetto della comunicazione di avvio del procedimento vige una presunzione legale di vessatorietà ex articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo e che B-Rent non ha fornito elementi pienamente sufficienti per superare tale presunzione;

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f), e 34 del Codice del Consumo;

RITENUTO che è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito istituzionale dell'Autorità e su quello di B-Rent <https://www.b-rent.it/> ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 2, del Codice del Consumo e dell'articolo 21, comma 8, del Regolamento;

RITENUTO congruo determinare in trenta giorni consecutivi la durata della predetta pubblicazione sul sito di B-Rent <https://www.b-rent.it/> e che non sussistono, inoltre, particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

DELIBERA

a) che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, che prevede l'applicazione di una penale di importo pari a € 50,00 (IVA inclusa) a carico del cliente consumatore in caso di violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione dei veicoli in locazione, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f), e 34 del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

DISPONE

a) che la società B-Rent S.r.l. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37 bis del Codice del Consumo e dell'articolo 21, comma 8, del Nuovo Regolamento, secondo le seguenti modalità:

1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento;

2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per trenta giorni consecutivi sulla *home page* del sito internet <https://www.b-rent.it/> con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla *home page* del sito di B-Rent S.r.l. <https://www.b-rent.it/>;

c) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* su cui verrà pubblicato l'estratto, così come nelle restanti pagine, né altrove, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, e dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

CV228 - B-RENT-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE

Allegato al provvedimento n. 30174

Allegato al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 24 maggio 2022 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 *bis* del Codice del Consumo.

In data 2 luglio 2021, è stato avviato il procedimento *CV228 - B-RENT-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE* nei confronti della società B-Rent S.r.l. (di seguito, "B-Rent", "Parte" o "professionista").

[OMISSIS]

La clausola oggetto di istruttoria è contenuta nei "TERMINI E CONDIZIONI DI NOLEGGIO" (di seguito anche TCN) predisposti da B-Rent per l'attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e rinvenibili sul sito <https://www.b-rent.it/>.

Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il professionista e i consumatori, la clausola contenuta nell'articolo 8, comma 8 dei TCN, di seguito trascritta:

"ART. 8 (Responsabilità del cliente)

[...]

8. Il Cliente è inoltre responsabile delle conseguenze delle violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione dei veicoli in locazione. Tutte le sanzioni pecuniarie per violazioni irrogate a fronte di tali violazioni, nonché le spese di gestione inerenti alle stesse sono e restano a carico del Cliente. Quest'ultimo si impegna pertanto a pagare quanto dovuto a titolo di sanzione od onere di qualsiasi natura da esse derivante, manlevando, ovvero risarcendo il Locatore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta. A tal fine, il Locatore provvederà, ove possibile, a richiedere agli Enti emittenti la notifica al Cliente degli eventuali atti che gli fossero recapitati. Qualora la richiesta di notifica non fosse possibile, il Locatore provvederà direttamente al pagamento degli importi richiesti, come specificato nei verbali di infrazione, con successivo addebito in capo al Cliente a titolo di risarcimento del danno subito. In ogni caso, per ogni atto che venga recapitato al Locatore, lo stesso avrà diritto di addebitare al Cliente le spese amministrative di gestione pratica per un importo pari ad € 50,00 (iva inclusa).

[...]"

[OMISSIS]

Di seguito si procede alla valutazione dei profili di vessatorietà riscontrati in relazione alla clausola contrattuale oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, la clausola descritta al precedente punto II del presente provvedimento risulta vessatoria ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lett. f) del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati permangono anche sulla base della lettura e dell'interpretazione della clausola alla luce del contesto complessivo dell'intero contratto per adesione in cui è inserita (articolo 34 del Codice del Consumo), in quanto la stessa risulta idonea a "imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo" (articolo 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo).

[OMISSIS]

In considerazione della natura dell'attività svolta dal professionista per la gestione di una pratica connessa alla notifica di sanzioni/onere per violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione dei veicoli in locazione, la previsione di un importo di € 50,00 (IVA inclusa) a carico del cliente consumatore, che si aggiunge al pagamento del costo del noleggio e anche della sanzione/onere, risulta dunque ingiustificata e manifestamente sproporzionata nell'ammontare, in quanto non trova adeguata corrispondenza, oltre che rispetto (i) alla tipologia di atti che il professionista è chiamato a porre in essere, anche in relazione (ii) al costo giornaliero del noleggio (soprattutto con riferimento ai veicoli di fascia più bassa, normalmente più richiesti sul mercato) ed (iii) all'entità stessa degli importi che il consumatore è tenuto a pagare per la presunta infrazione (ad esempio nei casi di sosta vietata, di mancato pagamento di parcheggi o pedaggi

per brevi tratte autostradali, etc., l'importo della prevista penale può persino superare l'ammontare della sanzione o del pagamento). Di conseguenza, la clausola contrattuale in esame determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio, attraverso l'applicazione di una penale di importo palesemente eccessivo, che il professionista impone - e, peraltro, può addebitare sulla carta di credito del cliente in ragione della specifica autorizzazione data al momento del noleggio - sfruttando la propria posizione di maggior forza contrattuale.

[OMISSIS]

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo;

[OMISSIS]

DELIBERA

a) che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, che prevede l'applicazione di una penale di importo pari a € 50,00 (IVA inclusa) a carico del cliente consumatore in caso di violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione dei veicoli in locazione, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2 lettera f), e 34 del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

[OMISSIS]